

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2020**

**271/2020/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE PER LA REGIONE (CCR) GRIT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1485 (SO GL)**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1119<sup>a</sup> riunione del 14 luglio 2020

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2018, 435/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 435/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2019, 17/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 17/2019/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono i confini tra Italia Zona Sud e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;

- la decisione ACER 07-2019 del 21 giugno 2019 (di seguito: decisione ACER 07-2019);
- la decisione ACER 10-2020 del 6 aprile 2020 (di seguito: decisione ACER 10-2020);
- il documento “*CCR Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece-Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento SO GL;
- il documento “*Greece-Italy TSOs proposal for common provisions for regional operational security coordination in accordance with Article 76 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*” di dicembre 2019 (di seguito: proposta di GRIT ROSC);
- la comunicazione di ENTSO-E alla Commissione Europea del 10 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 10 luglio 2019);
- la comunicazione di ACER a ENTSO-E del 30 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 30 luglio 2019);
- la comunicazione della Commissione Europea ad ENTSO-E del 30 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 30 luglio 2019 EC);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 2 gennaio 2020, prot. Autorità 141 del 2 gennaio 2020 (di seguito: comunicazione 2 gennaio 2020);
- la comunicazione del chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* alla Commissione Europea del 19 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2020);
- la comunicazione della Commissione Europea al chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* del 21 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 21 aprile 2020);
- la comunicazione di Terna del 16 giugno 2020, prot. Autorità 18921 del 16 giugno 2020 (di seguito: comunicazione 16 giugno 2020);
- la comunicazione di Terna del 18 giugno 2020, prot. Autorità 19205 del 18 giugno 2020 (di seguito: comunicazione 18 giugno 2020);
- la comunicazione GIERRF dell’1 luglio 2020, prot. Autorità 20909 dell’1 luglio 2020, inviata dall’Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Greece-Italy* (di seguito: comunicazione GIERRF).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento SO GL disciplina le modalità con cui i TSO devono coordinarsi al fine di garantire l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico europeo; a tal proposito i TSO devono conformarsi ad una serie di principi comuni validi a livello europeo, definiti nella metodologia predisposta ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento stesso (di seguito: *Coordination Security Analysis Methodology* – metodologia CSA), e

declinarli in un'apposita metodologia operativa predisposta ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento stesso (di seguito: *Regional Operational Security Coordination* – metodologia ROSC) e valida a livello di ciascuna CCR;

- ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento SO GL, i TSO di ciascuna CCR devono nominare un *Regional Security Coordinator* (di seguito: RSC) al quale assegnare i seguenti compiti:
  - coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza a livello di CCR;
  - creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo;
  - coordinamento dei piani di indisponibilità a livello di CCR;
  - esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine;
- sempre ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento SO GL, la designazione del competente RSC deve essere inclusa nella metodologia ROSC; a tal proposito i TSO devono assicurarsi che il numero di RSC a livello europeo non sia superiore a 6;
- l'articolo 75 del Regolamento SO GL richiede che tutti i TSO europei sviluppino una proposta di metodologia CSA entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, avvenuta il 14 settembre 2017; la decisione in merito compete a tutte le autorità di regolazione dell'Unione le quali hanno ritenuto opportuno demandare la competenza ad ACER ai sensi dell'articolo 8(1) del Regolamento 713/2009, come richiamato dall'articolo 6(8) del Regolamento SO GL stesso;
- ACER si è espressa in merito alla metodologia CSA il 21 giugno 2019 con la decisione 07-2019;
- l'articolo 76 del Regolamento SO GL prevede che i TSO di ciascuna CCR sviluppino una proposta per la metodologia ROSC entro 3 mesi dall'approvazione della metodologia CSA, ossia entro il 21 settembre 2019; in caso di mancato rispetto della scadenza troverebbe applicazione l'articolo 5(9) del Regolamento SO GL che incarica la Commissione Europea di adottare tutte le azioni necessarie per assicurare la tempestiva adozione della metodologia;
- date le significative modifiche apportate da ACER alla metodologia CSA rispetto alla proposta originaria inviata dai TSO alle autorità di regolazione europee, con la comunicazione 10 luglio 2019, ENTSO-E, per conto di tutti i TSO europei, ha comunicato alla Commissione Europea l'impossibilità di rispettare la scadenza per l'invio della metodologia ROSC di cui al punto precedente chiedendo una proroga di tre mesi; la Commissione ha risposto con la comunicazione 30 luglio 2019 EC, ritenendo la richiesta ragionevole: non potendo tuttavia modificare una scadenza scritta in un Regolamento, la Commissione avrebbe atteso sino al 21 dicembre 2019 prima di adottare eventuali azioni ai sensi dell'articolo 5(9) del Regolamento SO GL;
- l'articolo 6(3) lettera b), del Regolamento SO GL prevede che la proposta di metodologia ROSC sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l'articolo 5(3) del Regolamento 942/2019 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all'approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall'articolo 5(2) del

medesimo Regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l'approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell'Unione Europea);

- l'articolo 6(7) del regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 942/2019 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- l'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente i TSO in merito; a tal proposito con la comunicazione 19 marzo 2020 le autorità di regolazione europee, riunite nell'*All Regulatory Authorities Working Group* hanno richiesto chiarimenti alla Commissione Europea in merito all'applicabilità di questo articolo ai processi di decisione regionale; la Commissione Europea ha risposto con la comunicazione 21 aprile 2020 chiarendo come le autorità di regolazione nazionale sono i responsabili dell'adozione dei termini e condizioni e metodologie e come sia, pertanto, loro compito provvedere alla revisione delle stesse laddove necessario;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR GRIT hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 6(3) del Regolamento SO GL prevede che le decisioni siano prese su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure GIERRF*.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- ACER con la comunicazione 30 luglio 2019 ha chiarito il legame fra la metodologia ROSC e le metodologie di *countertrading* e *redispatching* e per la relativa ripartizione dei costi, predisposte ai sensi degli articoli 35 e 74 del Regolamento CACM: *countertrading* e *redispatching* sono una parte del processo unitario di coordinamento ai fini dell'esercizio in sicurezza disciplinato dalla metodologia ROSC in coerenza con i principi comuni di cui alla metodologia CSA; di conseguenza le metodologie predisposte ai sensi del Regolamento CACM devono essere aggiornate qualora non risultino compatibili con l'assetto che sarà definito per ciascuna CCR a seguito della metodologia ROSC;
- per la CCR GRIT la proposta di *countertrading* e *redispatching* e per la relativa ripartizione dei costi sono state approvate dalle autorità di regolazione della regione rispettivamente in data 11 gennaio 2019 e 31 luglio 2018; l'Autorità ha ratificato tali decisioni con le deliberazioni 17/2019/R/eel e 435/2018/R/eel;

- Terna ha inviato all’Autorità proposta di GRIT ROSC con la comunicazione 2 gennaio 2020;
- la proposta di GRIT ROSC prevede che:
  - il coordinamento fra i TSO della regione ai fini dell’esercizio in sicurezza sia limitato ai soli elementi impattati da attività di *countertrading* finalizzate a modificare il flusso sul cavo di interconnessione con la Grecia; tali elementi fanno parte della cosiddetta *Area of Common Interest* (di seguito: ACI); è altresì definita l’*Area of TSO Interest* (di seguito: ATI) coincidente con tutti gli elementi del sistema elettrico italiano;
  - l’esercizio in sicurezza degli elementi di rete esclusivamente appartenenti alla ATI sia di responsabilità esclusiva di Terna e garantito secondo gli strumenti previsti dalla disciplina nazionale in materia di servizio di dispacciamento, in particolare per il tramite della funzione di *Security Constrained Optimal Power Flow*;
  - Terna verifichi la possibilità di risolvere in autonomia violazioni inerenti agli elementi appartenenti sia alla ATI sia alla ACI; eventuali violazioni residuali dovranno essere gestite nell’ambito della procedura di coordinamento regionale;
  - vi siano una finestra di coordinamento regionale nel pomeriggio del giorno D-1 e 3 finestre di coordinamento nel giorno D;
  - i TSO possano ricorrere ad un processo di *fast activation* qualora il regolare processo di coordinamento non possa essere seguito per motivi di urgenza
  - i costi associati all’attivazione coordinata delle risorse per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico siano ripartiti secondo quanto previsto dalla metodologia di ripartizione dei costi predisposta ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento CACM;
- la proposta di GRIT ROSC include la designazione del competente RSC; tuttavia i TSO della regione si sono limitati ad inserire un riferimento ad un generico “RSC della regione GRIT”, senza indicare una specifica società;
- la data di ricevimento della proposta di GRIT ROSC da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata è il 3 gennaio 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 3 luglio 2020;
- Terna con la comunicazione 16 giugno 2020 ha comunicato l’istituzione della società *Southeast Electricity Network Coordination Center* (SEleNe CC – di seguito SELENE) che svolgerà il ruolo di RSC per la regione GRIT;
- nell’ambito GIERRF si è concordato di approvare la metodologia ROSC apportando alcune modifiche, come consentito dall’articolo 5(6) del Regolamento 2019/942; a tal proposito sono stati consultati i TSO interessati che hanno replicato in modo congiunto con la comunicazione 18 giugno 2020 inviata da Terna;
- le modifiche ipotizzate a livello GIERRF sono finalizzate a:
  - allineare i riferimenti normativi inclusi nella metodologia al quadro regolatorio attualmente in vigore a livello europeo;
  - migliorare la leggibilità della metodologia evitando definizioni duplicate, ma senza modificarne il contenuto tecnico;

- chiarire che alcuni elementi di rete possono appartenere sia alla ATI sia alla ACI;
- riscrivere l'articolo 19 della proposta originaria, evitando una duplicazione rispetto al processo di ottimizzazione descritto negli articoli 14 e 15; è invece aggiunta una precisazione in merito al fatto che tutti i costi relativi alla gestione delle violazioni sugli elementi esclusivamente appartenenti alla ATI sono interamente sostenuti da Terna; questo concetto sarebbe implicito nelle disposizioni di cui alla metodologia di ripartizione dei costi predisposta ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento CACM (e alla quale la proposta di GRIT ROSC fa riferimento), tuttavia GIERRF ha voluto esplicitare il passaggio nella metodologia ROSC per maggiore chiarezza;
- designare la società SELENE come il competente RSC per la CCR GRIT, eliminando il riferimento al generico "RSC della regione GRIT" contenuto nella proposta originaria;
- GIERRF aveva altresì proposto di cancellare l'articolo 10(3) in merito alla proposta da parte di ciascun TSO di azioni correttive da attivare in modo coordinato: tale precisazione sarebbe risultata ridondante rispetto a quanto già previsto al riguardo dal Regolamento SO GL e dalla metodologia CSA; su richiesta dei TSO tale passaggio è stato invece lasciato;
- il 2 luglio 2020 tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato la metodologia ROSC per la regione GRIT, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
- l'esito della decisione GIERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione GIERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR GRIT;
- la decisione assunta nell'ambito di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del Regolamento SO GL.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il Regolamento 2019/943 ha introdotto la figura del *Regional Coordination Centre* (di seguito: RCC) destinato ad assumere tutti i compiti elencati all'articolo 37 del Regolamento stesso, fra i quali figurano tutti i compiti inizialmente assegnati agli RSC dal Regolamento SO GL;
- gli RCC dovranno essere operativi al più tardi dall'1 luglio 2022: il loro ambito di competenza coincide con le *System Operation Regions* (di seguito: SOR) definite da ACER con la decisione 10-2020 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento 2019/943;
- la CCR GRIT non è stata inserita in alcuna SOR, ma viene considerata come interfaccia fra la SOR SEE comprendente Grecia e Bulgaria e la SOR *Central Europe* ricomprendente la parte restante dell'Europa Continentale ivi inclusa la zona di mercato Italia Nord; a tal proposito nella decisione 10-2020 ACER ha chiarito che i compiti di cui all'articolo 37 del Regolamento 2019/943 inerenti la CCR GRIT e le

zone interne italiane diverse da Italia Nord dovranno comunque essere eseguiti da un RCC in coordinamento con Terna;

- i dettagli in merito al funzionamento degli RCC e alla loro struttura organizzativa e di *governance* sono definiti da una apposita proposta predisposta dai TSO di ciascuna SOR e sottoposta all'approvazione delle competenti autorità di regolazione; dette proposte sono state finalizzate di recente dai TSO e una decisione in merito è attesa entro la fine del corrente anno.

**RITENUTO CHE:**

- i requisiti di una consultazione preventiva dei TSO previsti dal Regolamento 2019/942 in caso di revisione diretta dei termini e condizioni e metodologie da parte delle competenti autorità di regolazione siano stati rispettati nel processo svoltosi a livello GIERRF, come testimoniato dalla risposta inviata da Terna con la comunicazione 18 giugno 2020;
- la designazione di una società specifica come RSC della CCR sia un prerequisito sostanziale per l'approvazione della metodologia ROSC; di conseguenza non risulti accettabile una generica formulazione quale "RSC della regione GRIT" contenuta nella proposta di GRIT ROSC originariamente inviata dai TSO, bensì occorra menzionare nella metodologia i dettagli della società designata;
- sia pertanto condivisibile la modifica concordata in sede GIERRF finalizzata ad inserire nella metodologia ROSC per la CCR GRIT la designazione di SELENE come RSC della regione in coerenza con le intenzioni dei TSO rappresentate da Terna con la comunicazione 16 giugno 2020;
- la designazione di cui al punto precedente non violi i vincoli numerici in materia di RSC in quanto SELENE risulterebbe il quinto RSC attivo a livello dell'Unione Europea aggiungendosi a CORESO, TSCnet, Nordic RCC e Baltic RCC già attivi o in corso di designazione nelle altre CCR;
- siano altresì condivisibili le altre modifiche alla metodologia ROSC concordate in sede GIERRF, finalizzate a migliorare la qualità complessiva del documento e a chiarire aspetti rimasti impliciti nel testo originario, ivi inclusa la specifica sulla proposta da parte di ciascun TSO di azioni correttive da attivare in modo coordinato, mantenuta da GIERRF su richiesta dei TSO ancorchè ridondante rispetto a quanto già riportato nel Regolamento SO GL e nella metodologia CSA;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione della metodologia ROSC per la CCR GRIT come risultante dalle modifiche approvate a livello GIERRF, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 2 luglio 2020 di cui alla comunicazione GIERRF;
- le metodologie di *countertrading* e *redispatching* e per la ripartizione dei relativi costi già approvate dalle autorità di regolazione della CCR GRIT ai sensi del Regolamento CACM non debbano essere aggiornate a seguito dell'approvazione della metodologia ROSC per la medesima regione; le procedure di coordinamento delineate in tutte queste metodologie risultano, infatti, coerenti fra loro e i chiarimenti apportati alla metodologia ROSC in sede GIERRF in merito alla ripartizione dei costi esplicitano

semplicemente quanto già previsto nella proposta sviluppata nell'ambito del Regolamento CACM.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- in ottemperanza alle disposizioni di cui alla decisione 10-2020 di ACER, sia potenzialmente possibile identificare un diverso RCC competente per ciascuno dei compiti di cui all'articolo 37 del Regolamento 2019/943 inerente alla CCR GRIT e alle zone interne italiane diverse dalla Italia Nord;
- diventando, come nelle intenzioni dei TSO, l'RCC competente per la SOR SEE, SELENE possa continuare a svolgere i compiti inerenti al coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza, alla creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, al coordinamento dei piani di indisponibilità e all'esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine relativi alla CCR GRIT come assegnate ai sensi della metodologia ROSC per la CCR GRIT;
- sia tuttavia opportuno dare mandato a Terna di valutare, in coordinamento con il TSO greco, se confermare l'assegnazione a SELENE dei compiti di cui al punto precedente, nonché di eventuali altri compiti inerenti alla CCR GRIT e alle zone interne italiane diverse da Italia Nord di cui all'articolo 37 del Regolamento 2019/943, in funzione dell'assetto che sarà attribuito a SELENE stessa nell'ambito della metodologia di istituzione del RCC predisposta ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2019/943 stesso;
- sia altresì opportuno specificare che eventuali modifiche dei compiti inerenti alla CCR GRIT e alle zone interne italiane diverse da Italia Nord assegnati a SELENE dovranno essere riflesse in una nuova versione della metodologia ROSC per la CCR GRIT da sottoporre per l'approvazione alle competenti autorità di regolazione in tempo utile con l'avvio delle attività di SELENE come RCC

**DELIBERA**

1. di approvare la metodologia ROSC per la CCR GRIT nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello GIERRF e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la metodologia ROSC per la CCR GRIT come approvata in esito al punto 1;
3. di dare mandato a Terna di valutare, in coordinamento con il gestore di rete greco, il ruolo di SELENE nel nuovo assetto RCC secondo quanto riportato in premessa;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*